



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	184	N. GENERALE	524
Data di registrazione	22/03/2024	Data di registrazione	22/03/2024

E.Q. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione, Servizi Culturali, Sport e Grandi Eventi"

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANICATTÌ E IL COMUNE DI CATANIA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO PART TIME E DETERMINATO CON OPERATIVITÀ PRESSO IL COMUNE DI CANICATTÌ DI FUNZIONARIO DELL'AREA DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (ASSISTENTE SOCIALE, EX ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D1) A VALERE SUI FONDI DELLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ

Il Responsabile del procedimento dott. Vito Francolino coordinatore progettuale con funzione di supporto amministrativo, sottopone alla Dott.ssa Angela Carrubba, Responsabile di E.Q. n.6, la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO CHE

- la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi siano coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;
- la legge 9 novembre 2000, n. 328, recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e, in particolare, l'art. 18 che prevede l'adozione del Piano Nazionale e dei Piani Regionali degli interventi e dei servizi sociali;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 386, prevede l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso al REI, per la valutazione del bisogno, la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI;

Visto il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, pubblicato in GU n.44 del 22.02.2022, recante l'approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 e il Riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023;

Viste le Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" - Annualità 2021 del 7 Giugno 2022, che integrano e aggiornano le precedenti edizioni delle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3 del 5 gennaio 2023 "Piano regionale per la lotta alla povertà 2021-2023";

Vista la nota 6171 del 10 maggio 2023 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso il riparto delle somme spettanti ai Distretti Socio-sanitari della Quota Servizi Fondo Povertà per l'annualità 2021 e 2022, prevedendo per il Distretto Socio Sanitario 3 € 1.309.578,56 per l'annualità 2021 e € 1.185.675,53 per l'annualità 2022;

Vista la nota 19055 del 11 maggio 2023, assunta al protocollo del comune capofila n. 19021/2023 con la quale il Servizio 7° del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha trasmesso ai Distretti Socio-sanitari i prospetti con il riparto delle somme spettanti la Quota Servizi Fondo Povertà per l'annualità 2021 e 2022;

Visto il D.D.G. n. 1767 del 27/06/2023 Decreto di approvazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione-delle risorse Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2021);

Vista la nota prot. n. 21842 del 31/05/2023 della Direzione II Finanza e Tributi, con cui si comunicava l'accreditamento da parte del Ministero dell'Interno della somma complessiva di € 1.309.578,56 con la causale “*Riparto Quota Servizi Fondo Povertà 2021*” dettaglio provvisori 2373 e 2374;

Dato atto che il Comune di Canicattì, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20/04/2022 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

Preso atto:

- della Deliberazione n. 5 del 18 ottobre 2023 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D3, avente per oggetto: “*Approvazione del Piano di attuazione locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del FONDO POVERTA' - annualità 2021*”;
- della nota dell'Assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali – Servizio VII Fragilità e povertà acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 46728 del 29/11/2023, con il quale viene espresso il parere di coerenza, si attesta la congruità procedure di programmazione e se ne autorizza l'utilizzo dei fondi;
- della Delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 11/12/2023 “*Variazione al Bilancio provvisorio 2023, ai sensi dell'art. 250, comma 2 TUEL – Riparto quota Fondo Povertà 2021*”, dichiarata immediatamente esecutiva;

Dato atto che:

- con D.D. n. 1706 del 15/12/2023 è stata accertata in entrata la somma di € 1.309.578,56, al capitolo n. 1717 denominato “Fondo Povertà” classificazione 2.101.1 del bilancio provvisorio 2023 e contestualmente si è proceduto all'impegno di spesa delle seguenti somme:
 - € 345.052,54 con impegno n. 568 assunto sul capitolo n. 1711 denominato “*Personale impegnato nella gestione dei fondi sociali*” classificazione 12.5.1.1.;
 - € 205.659,25 con impegno n. 569 assunto sul capitolo n. 1712 denominato “*Contributi personale impegnato nella gestione dei fondi sociali*” classificazione 12.5.1.1.;
 - € 51.159,01 con impegno n. 570 assunto sul capitolo n. 1713 denominato “*IRAP personale impegnato nella gestione dei fondi sociali*” classificazione 12.5.1.2;
- al progetto Quota Servizi Fondo Povertà - Piano di Attuazione Locale annualità 2021 del Distretto Socio Sanitario D3 – per la parte di progetto di competenza del Comune di Canicattì, capofila, è stato assegnato il CUP: H81H21000040001;
- In base al sopracitato *Piano di attuazione locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del FONDO POVERTA' - annualità 2021*, per il comune di Canicattì – Capofila del Distretto è previsto nell'azione 1 Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale un numero di 7 assistenti sociali;
- Attualmente risultano in servizio, nell'ambito della progettualità in oggetto, n. 5 assistenti sociali su 7 previsti dal piano approvato.

Visti:

- l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che: *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”*;
- l'art.9 della Legge 16.01.2003, n.3, relativo all'utilizzo degli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione [...]
- l'art. 3 comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 relative all'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- il parere U.P.P.A. n. 6351 del 13/03/2004 ove è specificato che anche gli Enti locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, purché nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni; la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria; nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997.
- la Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013, paragrafo 2, ove è specificato *che le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e occasionale, piuttosto che indire le procedure concorsuali a tempo determinato devono attingere, nel rispetto, ovviamente dell'ordine di posizione alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato..... In caso di mancanza di graduatorie proprie è data facoltà di attingere a graduatorie di altri enti. In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni..... previo accordo tra le amministrazioni interessate.....Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerente allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere”*;

CONSIDERATO CHE

- il comune di Canicattì intende assumere, nell'ambito della QSFP annualità 2021, con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato n.2 unità di personale come sotto specificato, mediante utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti Locali, in corso di validità ed utilizzabili ai sensi della legge vigente;
- il comune di Canicattì, con D.D. 127 del 02.02.2024, ha approvato l' “Avviso di manifestazione di interesse rivolto agli idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo part time e determinato di funzionario dell'area dell'elevata qualificazione (assistente sociale, ex categoria d1) a valere sui fondi della Quota Servizi Fondo Poverta”.

PRESO ATTO CHE

- il reperimento delle 2 figure sopracitate trova collocazione e copertura economica nell' “azione 1 Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale” (precedente sistema di classificazione cat. D1);
- che con nota assunta al protocollo n. 8672 del 27.02.2024 il Comune di Canicattì ha richiesto al Comune di Catania la disponibilità a concedere l'utilizzo della graduatoria per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo part time e determinato di funzionario dell'area dell'elevata qualificazione (assistente sociale, ex categoria D1) a valere sui fondi della Quota Servizi Fondo Povertà;

- che con nota assunta al prot. del comune n.11241/2024, il comune di Catania ha dato nulla osta circa l'utilizzo della sopracitata graduatoria, limitatamente ai rinunciatarci che si trovano tra il primo e il 343° posto.

VISTI E RICHIAMATI:

- l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il Piano di Attuazione Locale (Pal) annualità 2021;
- la Legge di bilancio 2019 (art.1, c.255 e c.478, L. 145/2018, oggi disciplinata dal DL n.4/2019);
- la legge 328/00, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali;
- l' "Avviso di manifestazione di interesse rivolto agli idonei in graduatorie di concorsi pubblici, approvato con D.D. 127 del 02.02.2024;
- la nota assunta al protocollo n. 8672 del 27.02.2024;
- la nota assunta al prot. del comune n.11241/2024.

RAVVISATA a tal riguardo la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi del vigente C.C.N.L. e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 13/04/2018;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge n° 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO di procedere all'approvazione ed alla pubblicazione dello "**schema di convenzione tra il comune di Canicattì e il comune di Catania per l'utilizzo di graduatoria di concorso pubblico per l'assunzione di n. 2 (due) posti a tempo part time e determinato con operatività presso il comune di Canicattì di funzionario dell'area dell'elevata qualificazione (assistente sociale, ex categoria d1) a valere sui fondi della Quota Servizi Fondo Povertà**".

PROPONE

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.7 del 21 Maggio 2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

PROCEDERE all'approvazione ed alla pubblicazione dello "**schema di convenzione tra il comune di Canicattì e il comune di Catania per l'utilizzo di graduatoria di concorso pubblico per l'assunzione di n. 2 (due) posti a tempo part time e determinato con operatività presso il comune di Canicattì di funzionario dell'area dell'elevata qualificazione (assistente sociale, ex categoria d1) a valere sui fondi della Quota Servizi Fondo Povertà**".

DARE ATTO CHE:

- i pagamenti relativi alle possibili future assunzioni oggetto della presente determinazione gravano sulla Qsfp annualità 2021, senza alcuna compartecipazione a carico del bilancio comunale, e trattandosi quindi di fondi specifici a destinazione vincolata, dovranno seguire una contabilità separata rispetto agli ordinari costi del personale comunale;

- la spesa conseguente alla possibile assunzione delle 2 figure in oggetto, quantificabile in € **58.300,00**, in base ai costi standard (UCS) riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, salvo esatta determinazione in base ai costi effettivi, trova integrale copertura nei limiti dell'ammontare degli impegni di spesa:
 - sul capitolo n. 1711 denominato “*Personale impegnato nella gestione dei fondi sociali*” classificazione 12.5.1.1;
 - sul capitolo n. 1712 denominato “*Contributi personale impegnato nella gestione dei fondi sociali*” classificazione 12.5.1.1;
 - sul capitolo n. 1713 denominato “*IRAP personale impegnato nella gestione dei fondi sociali*” classificazione 12.5.1.2;
- l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio in corso;
- per l'assunzione in oggetto è necessario indire un avviso pubblico per la manifestazione di interesse.

PUBBLICARE la presente determinazione e lo schema di convenzione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e per quindici giorni consecutivi;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/200 e s.m.i.

il Responsabile DI E.Q. n. 6

RICHIAMATO l'incarico di Responsabile di E.Q. n. 6, conferito giusta Determinazione del Segretario Generale n.1292 del 28.09.2023, legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

NOMINA, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, Responsabile del Procedimento il dott. Vito Francolino;

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal suddetto Responsabile del Procedimento, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;

RITENUTO di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;

RAVVISATA a tal riguardo la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi del vigente C.C.N.L. e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13.04.2018;

Determina

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.7 del 21 Maggio 2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

PROCEDERE all'approvazione ed alla pubblicazione dello “**schema di convenzione tra il comune di Canicattì e il comune di Catania per l'utilizzo di graduatoria di concorso pubblico per l'assunzione di n. 2 (due) posti a tempo part time e determinato con operatività presso il comune di Canicattì di funzionario dell'area dell'elevata qualificazione (assistente sociale, ex categoria d1) a valere sui fondi della Quota Servizi Fondo Povertà**”.

DARE ATTO CHE:

- i pagamenti relativi alle possibili future assunzioni oggetto della presente determinazione gravano sulla Qsfp annualità 2021, senza alcuna compartecipazione a carico del bilancio comunale, e trattandosi quindi di fondi specifici a destinazione vincolata, dovranno seguire una contabilità separata rispetto agli ordinari costi del personale comunale;
- la spesa conseguente alla possibile assunzione delle 2 figure in oggetto, quantificabile in € **58.300,00**, in base ai costi standard (UCS) riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, salvo esatta determinazione in base ai costi effettivi, trova integrale copertura nei limiti dell'ammontare degli impegni di spesa:
 - sul capitolo n. 1711 denominato “*Personale impegnato nella gestione dei fondi sociali*” classificazione 12.5.1.1;
 - sul capitolo n. 1712 denominato “*Contributi personale impegnato nella gestione dei fondi sociali*” classificazione 12.5.1.1;
 - sul capitolo n. 1713 denominato “*IRAP personale impegnato nella gestione dei fondi sociali*” classificazione 12.5.1.2;
- l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio in corso;
- per l'assunzione in oggetto è necessario indire un avviso pubblico per la manifestazione di interesse.

PUBBLICARE la presente determinazione e lo schema di convenzione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e per quindici giorni consecutivi;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/200 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Vito Francolino

Responsabile E.Q. n. 6
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)